

## **CUMULO : UNA CONQUISTA PER LE CATEGORIE PROFESSIONALI**

### **CONVEGNO COSMED del 13 novembre 2017 presso ENPAM – ROMA**

Ovvero

#### **Cumulo Contributivo Gratuito :**

#### **un grande impegno di ANAAO – un passo avanti significativo di tutti**

Lo scorso 13 novembre presso la sede ENPAM di Roma si è tenuto un interessante convegno promosso da COSMED – la confederazione di molteplici sigle sindacali della dirigenza medica e sanitaria cui aderisce ANAAO ASSOMED – sul tema del Cumulo contributivo gratuito.

Introdotta nella normativa previdenziale dai commi 195-198 dell'art 1 della legge di stabilità 2017 (L.232/2016) il cumulo gratuito di tutti i contributi previdenziali nelle casse professionali (ben 19 casse professionali che si rivolgono alle più svariate professioni) permette agli iscritti alle casse di aggiungere le annualità versate alle casse professionali non coincidenti a quelle accantonate con versamenti direttamente all'INPS .

Il cumulo contributivo era stato introdotto dalla legge di stabilità 2013 (L 228/2012 art 1 comma 239 e ss.) a favore di tutti i lavoratori tranne quelli iscritti alle casse professionali e ciò era apparsa da subito una intollerabile ingiustizia. ANAAO perseguendo lo scopo di affermare una pari dignità del lavoro comunque svolto, sia dipendente che libero professionale, ha effettuato interventi in ogni sede sia politica che ministeriale fino a raggiungere questo notevole risultato che dallo scorso gennaio permette ai medici dipendenti o libero professionisti di cumulare tra loro periodi contributivi non coincidenti svolti alternativamente in una delle due tipologie professionali.

Chi ha diviso o addirittura frammentato la propria storia lavorativa in un alternarsi di lavoro dipendente e lavoro libero professionale, come ad esempio un medico ospedaliero che per molti anni ha svolto lavoro esclusivamente di medico convenzionato (MMG, PLS, ambulatoriali, etc.) può ora considerare la propria anzianità lavorativa come la somma anche di questi periodi a quelli di lavoro dipendente.

In parole semplici qualunque sia stata la storia lavorativa del singolo professionista egli risulta "lavoratore" ininterrottamente a tutt'oggi, fin dall'anno in cui ha versato la sua prima contribuzione alla cassa professionale di appartenenza.

Questa anzianità gli permetterà ad esempio di vedere riconosciuti gli anni di scuola specializzazione senza altra coincidente contribuzione lavorativa o comunque oggetto di riscatto figurativo, e questo riconoscimento varrà sia per le pensioni di vecchiaia (incremento degli anni complessivamente lavorati prima di accedere alla pensione di vecchiaia (attualmente 66 anni + 7 mesi per la dipendenza e 68 anni per la cassa professionale ENPAM) e di vedersi liquidata una pensione UNICA calcolata pro quota dalle rispettive casse pensionistiche, invece di correre il rischio di perdere i benefici di una delle due forme previdenziali per mancanza dei requisiti minimi di accesso ad una di esse.

Ma ancora più importante sarà la possibilità di cumulare in egual misura periodi contributivi non coincidenti per raggiungere il requisito minimo della pensione di anzianità (ora detta Pensione anticipata), cioè dopo 42 anni + 10 mesi di contribuzione per gli uomini o 41 anni + 10 mesi per le donne. In questo caso il calcolo semplice , qualora non si siano nemmeno stati riscattati figurativamente né gli anni di studi universitari né un eventuale servizio militare, dell'anzianità contributiva minima per raggiungere il diritto a tale pensione decorrerà dal primo versamento utile ad una cassa professionale che per la stragrande maggioranza di noi è coinciso con l'iscrizione al proprio Ordine Professionale.

Per spiegarci ipotizziamo un medico nato nel 1954 e iscrittosi all'età di 19 anni al corso di laurea in medicina, quindi nell'anno accademico 1973-74. Egli si sarà laureato probabilmente nel 1979 e avrà sostenuto un esame di abilitazione professionale nel corso del 1980, permettendogli l'iscrizione da quell'anno all'ordine professionale. La decorrenza contributiva ENPAM è avvenuta, in base alle regole allora vigenti dal gennaio 1981. Nel corso del 2018 i medici maschi che abbiano iniziato a versare contributi alla cassa professionale dal gennaio 1981, e che abbiano riscattato il periodo legale sessennale del corso di di laurea a partire dall'anno accademico 1973-74, raggiungeranno il requisito minimo di anzianità contributiva. Le donne invece lo

avrebbero già raggiunto nel corso del 2017. Per tutti costoro si otterrebbe un anticipo pensionistico di circa tre anni rispetto alla pensione di vecchiaia (che presto verrà innalzata a 67 anni).

Se questo medico avesse contributi da lavoratore dipendente dal gennaio 1981 o di poco antecedenti il cumulo al momento non gli risulterebbe utile, perché avendo riscattato la laurea e iniziato subito la contribuzione INPS egli avrebbe i requisiti per accedere alla pensione anticipata anche senza ricorrere all'istituto del cumulo, ma poiché per molti di noi durante i primi anni successivi alla iscrizione all'ordine il lavoro disponibile era soprattutto di tipo libero professionale nelle forme più svariate, e solitamente la vera dipendenza è iniziata più tardi, la possibilità di ricorrere all'istituto del cumulo permette di raggiungere i requisiti di pensione anticipata come se si fosse stati "dipendenti" da sempre.

Chi non avesse invece riscattato il periodo di studi universitari non avrebbe alcun beneficio e dovrebbe attendere il compimento del limite di età più avanzato per accedere all'istituto della pensione di vecchiaia.

Si ricordi che per gli iscritti ENPAM fino al 1990 la contribuzione decorreva dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione all'ordine professionale mentre a partire dal 1991 tale decorrenza si ha dal mese successivo alla data di iscrizione all'Albo.

Per i medici maschi dell'esempio inoltre esiste la possibilità che nel corso dell'anno di interregno tra laurea e inizio della contribuzione ENPAM si sia prestato il servizio militare obbligatorio, riscattabile figurativamente senza alcun onere per cui questi colleghi avrebbero raggiunto i requisiti idonei alla pensione anticipata, ricorrendo al cumulo, già nel 2017. Oppure tale possibilità, se la fattispecie di studi e lavorativa fosse simile, potrebbe interessare nel 2018 i nati (maschi) nel 1955.

Per avere con chiarezza la propria situazione contributiva, se si è dipendenti pubblici con una posizione INPS attiva, è sufficiente autenticarsi sull' sito dell'INPS chiedendo le credenziali di accesso e da lì consultare il proprio **estratto conto integrato del casellario dei lavoratori attivi** che riporta per esteso, anno per anno tutte le contribuzioni versate a qualunque titolo sia all'INPS che alle casse professionali.

La situazione contributiva qui leggibile è attendibile per 102.000 dei circa 140.000 medici pubblici dipendenti, mentre la restante parte ha posizioni incomplete per difficoltà in esclusivo ambito INPS, avendo l'ENPAM correttamente indicato a INPS tutte le posizioni attive di tutti i 140.000 medici pubblici dipendenti.

Le criticità di queste posizioni verranno via via sanate da INPS al momento delle singole richieste di pensionamento.

Le domande di pensionamento anticipato potranno essere presentate o alla cassa ENPAM o all'ufficio pensioni della propria azienda sanitaria, od infine ad un patronato, tutti uffici deputati alla bisogna e che ormai dovrebbero ben conoscere le peculiarità dell'istituto cumulativo, da non confondere con gli istituti della ricongiunzione e della totalizzazione.

Si ricordi infine che per una piena attuazione della corresponsione pensionistica occorrerà che le casse previdenziali stipulino apposite convenzioni con l'INPS e le trattative in tal senso sono ormai assai avanzate. Entro un paio di mesi si pensa che il sistema dovrebbe andare a regime.

L'istituto del cumulo infine è utilizzabile anche dagli eredi, o dagli stessi professionisti per richiedere la pensione di invalidità e può essere utilizzato in particolari condizioni anche per riunire posizioni contributive maturate con lavoro all'estero.

Claudio Mariani

Segreteria regionale ANAAO – ASSOMED della Lombardia